



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
Servizio V

*Roma (vedi intestazione digitale)*

*A*

Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali  
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Ministero dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare

Direzione Generale per la crescita  
sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[ID\_VIP: 4331]  
(cress@pec.minambiente.it)

Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,  
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.  
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Società Winderg Valleverde S.r.l.  
(windergvalleverdesrl@pec.it)

Società Winderg S.r.l.  
(winderg@pecgiambelli.it)

*Prot. n. (vedi intestazione digitale)*

*Class* fasc. ABAP (GIADA) 34.19.04/20/2019

*Allegati:*

***Oggetto:* BOVINO (FG): Impianto eolico denominato “Valle Verde” di potenza pari a 31,35 MW da ubicare nel comune di Bovino (FG) e opere di connessione da ubicare anche nei comuni di Castelluccio dei Sauri e Deliceto [ID VIP 4331];**

Procedure riferite alla VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 152/2006.

Proponente: Società Winderg S.r.l. (fino al 23/07/2019) – Società Winderg Valleverde S.r.l. (per conferimento ramo d'azienda dal 24/07/2019).

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

*E.p.c.*

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare  
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare

08/07/2020 *SB*



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Al Servizio II *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*  
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*  
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia  
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015;

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti, al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

08/07/2020 SB



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

CONSIDERATO che la Società Winderg Valleverde S.r.l. (allora Winderg S.r.l.), con nota del 19/11/2018, ha presentato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., istanza per il rilascio, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, del provvedimento VIA nonché dei seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;
- autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923 e al DPR 616/1977;
- parere sulla compatibilità degli interventi con il Piano di assetto idrogeologico (PAI);

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito 'MATTM'), con successiva nota prot. DVA/28826 del 19/12/2018 ha comunicato ai soggetti abilitati al rilascio dei titoli ambientali richiesti l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web del progetto, dello Studio di impatto ambientale e della Sintesi non tecnica, informando i medesimi soggetti che dalla data di tale comunicazione decorreva il termine di 30 giorni per la verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione di competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. 33351-P del 20/12/2018, la Scrivete ha chiesto alla Soprintendenza territorialmente competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di valutare, per gli aspetti di competenza, la completezza della documentazione di cui sopra;

CONSIDERATO che, con nota n. DVA.R.U. 3273 del 01/02/2019, il medesimo MATTM, non avendo ricevuto alcuna richiesta di integrazioni e avendo verificato la conformità della documentazione trasmessa a corredo della summenzionata istanza, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza di cui trattasi ..." al proponente e ai soggetti abilitati al rilascio dei titoli ambientali richiesti;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, con nota prot. 4635 del 14/02/2019, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 21246 del 12/08/2019, il MATTM ha comunicato alla Società proponente la necessità di integrare la documentazione progettuale pubblicata sulla propria piattaforma web;

VISTA la nota prot. n. AOO\_089\_569 del 17/01/2019, con la quale la Regione Puglia ha chiesto alle Amministrazioni e agli Enti interessati dall'intervento il proprio parere di competenza;

08/07/2020 *B*



RILEVATO che, in risposta a tale nota della Regione:

- con nota prot. A00\_AFF\_GEN 0000999 del 24/01/2019, l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia** trasmetteva il proprio parere favorevole con prescrizioni, evidenziando che «...in rapporto alla Pianificazione stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) [...] alcune opere previste nel progetto interferiscono con le aree normate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I.;
- con nota 1205 del 21/01/2019, il **Comune di Bovino** trasmetteva la propria valutazione tecnica negativa, rilevando che l'ubicazione degli aerogeneratori dell'impianto in argomento corrisponde a quella del progetto della medesima ditta sottoposto a procedura di VIA provinciale in data 10/08/2017, poi archiviato, su richiesta della Società, con determina della Provincia di Foggia n. 1804 del 12/11/2018, dopo il preavviso di diniego comunicato dalla Provincia di Foggia con nota prot. n. 53220 del 19/09/2018;
- con nota del 04/02/2019 l'**ARPA Puglia – DAP di Foggia** trasmetteva la propria valutazione tecnica non favorevole;

CONSIDERATO che, con nota 4635-P del 14/02/2019, la Scrivente, ai sensi dell'art. 27, co. 6 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto alla Soprintendenza in indirizzo e ai Servizi II e III di questa Direzione generale il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che in data 21/03/2019 si è tenuta presso il MATTM la prima riunione tra il Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, il Proponente e il MiBACT, rappresentato dal Responsabile del Procedimento in argomento;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia**, esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, con nota prot. n. 2903 del 09/04/2019, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale, che di seguito si riporta integralmente:

*«In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V del 14.02.2019 prot. 4635-P, acquisita in atti in data 15.02.2019 prot. 1274, esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, si fornisce il parere di competenza.*

*L'impianto è costituito da 10 aerogeneratori con altezza al mozzo di 112 mt e diametro del rotore di 136 mt, per un'altezza complessiva pari a 180 mt. La potenza complessiva del parco proposto è pari a 31,35 MWe. Tutti gli aerogeneratori ricadono in comune di Bovino in loc. "Monte Livagni". Per il tracciato del cavodotto sono state previste due soluzioni: l'ipotesi di progetto prevede l'attraversamento dei territori comunali di Bovino, Castelluccio dei Sauri e Deliceto; l'ipotesi alternativa prevede invece solo l'attraversamento dei comuni di Bovino e Deliceto.*

*Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto vanno valutati nell'ambito di un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico, risulta di 9 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b). Nel quadro di riferimento del PPTR l'impianto si inserisce nell'ambito paesaggistico Il tavoliere e figura Lucera e le Serre dei Monti dauni.*

*Valutazione dell'impianto.*

*La presente istruttoria è redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare: Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010); Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi DGR 2122 del 23/10/2012; tenendo conto quanto previsto dagli Obiettivi di qualità e dallo Scenario Strategico della Scheda d'Ambito "Tavoliere" del Piano Paesaggistico PPTR che interessa l'area*

08/07/2020 JB



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

dell'impianto e Linee guida impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 parte 1 e 2), infine, per valutazioni in ordine agli aspetti archeologici, la Parte II del Codice dei BB.CC.

*Valutazioni architettoniche e paesaggistiche.*

*Il progetto insiste su di un'area delimitata dal Fosso Vallone dell'Angelo a Nord e dal Canale Pozzo Violo a sud, affluenti del Torrente Cervaro. La vocazione prettamente agricola, incentrata soprattutto su cereali e frutteti, in parte su vigneti e orti irrigui definisce i caratteri di un paesaggio di cerniera fra il Tavoliere e i monti Dauni. Un rapporto percettivo e storico-antropico che si basa sul rapporto dicotomico tra i suoli pianeggianti coltivati e i rilievi montuosi il cui profilo emerge all'orizzonte.*

*Tutti gli aerogeneratori sono posti lungo il bordo di un'area classificata come UCP – aree a rischio archeologico ed interferiscono sia visivamente, sia per i disturbi arrecati ai corridoi ecologici, con le due aste fluviali del Fosso Valle Dell'angelo e del Canale Pozzo Vitolo, entrambe Beni Paesaggistici (Fiumi, Torrenti, Acque pubbliche) ai sensi del vigente PPTR, anche in considerazione del vicino SIC-Valle del Cervaro-Bosco dell'Incoronata, ubicato ad oltre 700 m dal parco.*

*Inoltre si segnala l'estrema vicinanza del parco eolico proposto all' UCP-Paesaggi Rurali (Parco agricolo Multifunzionale del Cervaro), all'UCP-Strade a valenza paesaggistica (Strada pedecollinare Cervaro-Carapelle) e all'UCP-aree appartenenti alla rete dei tratturi (Regio Tratturello Cerignola Ponte di Bovino).*

*Per quanto riguarda la rete di connessione, questa attraverserebbe direttamente tre BP - Fiumi, Torrenti, Acque pubbliche - Canale Pozzo Vitolo, Torrente Carapellotto e Vallone Meridiano, ed infine Fosso Traversa e Pozzo Pasciucio – oltre a diversi UCP.*

*A tutto questo si aggiunge l'impatto cumulativo, esaminato ai sensi della Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 e della D.G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012, recante "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale".*

*In particolare, si sottolinea come il progetto in argomento andrebbe ad aggiungersi agli altri circa 130 aerogeneratori di grossa taglia esistenti, più gli ulteriori parchi eolici già autorizzati, generando nel complesso un "effetto selva" che, in aggiunta alle altre criticità descritte, rende il progetto insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica, in riferimento sia a quanto stabilito dalle due predette Determinazioni, sia al sopra citato quadro normativo, ossia alle Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010), agli Obiettivi di qualità e allo Scenario Strategico della Scheda d'Ambito "Tavoliere" del Piano Paesaggistico PPTR e Linee guida impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 parte 1 e 2).*

*In sintesi, l'intervento proposto interferisce direttamente e a diversi livelli con il territorio descritto, con la sua struttura percettiva, ambientale e storico-culturale, ossia con la sua identità stratificata, entrando in conflitto con i beni paesaggistici e gli Ulteriori Contesti individuati dal PPTR, non solo per quel che riguarda i soli vincoli presenti, ma anche in riferimento all'interferenza che il parco determinerebbe al paesaggio come struttura ambientale-storico-culturale.*

*Riassumendo nel complesso le criticità in rapporto agli indirizzi e alle direttive previste dal PPTR, il parco eolico in esame costituirebbe un elemento detrattore del paesaggio, in un territorio già fortemente compromesso nei suoi valori dagli impianti già esistenti e da quelli già autorizzati.*

*Pertanto si ritiene che il progetto sia fortemente lesivo per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici e dei beni archeologici organicamente compresenti nelle aree direttamente interessate dall'intervento e nelle aree contermini.*

08/07/2020 



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*Richiamando inoltre quanto indicato dal D.M.10.09.2010 e dal PPTR, in merito alla preferibile ubicazione degli impianti eolici in aree degradate da recuperare, si evince anche in questo caso l'incompatibilità dell'intervento proposto, interamente inserito in un contesto agricolo produttivo.*

*Tenendo presente la modificazione fisico-percettiva dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici che essi innescherebbero, considerato l'insieme delle criticità poste a base del presente parere, si ritiene che l'impianto sia incompatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici dell'area interessata.*

*Valutazione archeologica.*

*Per quanto attiene le valutazioni di natura archeologica, visionata la documentazione di Verifica preventiva dell'Interesse Archeologico, la Scrivente esprime forti perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.*

*Il parco eolico in progetto risulta contraddistinto da una wind farm costituita dalla presenza di n. 10 aerogeneratori, ricadenti all'interno del territorio di pertinenza del Comune di Bovino in località "Monte Livagni", e da relative opere di connessione, ricadenti invece all'interno dei territori comunali di Castelluccio dei Sauri e Deliceto, tutti situati nella provincia di Foggia.*

*Nello specifico, la prima fila di aerogeneratori (A01-A07) si dispone parallelamente alla strada comunale "Tratturo di Cologna", mentre la seconda fila (A08-A10) si dispone parallelamente alla strada comunale "Tratturo di Tegola". Gli aerogeneratori saranno collegati tra di loro mediante un cavidotto MT interrato, denominato "cavidotto interno". Quest'ultimo giungerà ad una cabina di raccolta dalla quale si svilupperà un cavidotto MT interrato, denominato "cavidotto esterno" per il collegamento dell'impianto alla sottostazione di trasformazione.*


*Le opere in progetto si inseriscono in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da frequentazione e insediamenti antropici dall'Età Neolitica all'epoca tardo-antica, segnalati dalle fonti e in letteratura specialistica, rilevati nella Carta Archeologica della Regione Puglia e risultanti dalle ricognizioni svolte sul territorio in occasione della redazione dell'elaborato di Verifica preventiva Interesse Archeologico.*

*Nello specifico, le indagini di archeologia preventiva hanno confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando alcune interferenze con segnalazioni archeologiche già note nell'area ed altre informazioni recuperate attraverso le indagini di superficie nell'area oggetto del progetto.*

*In considerazione di quanto sopra riportato, si esprimono le seguenti valutazioni di dettaglio.*

*Sia il parco eolico come da progetto sia i cavidotti interno/esterno interferiscono con n. 5 Unità Topografiche risultanti ad alto rischio di incidenza archeologica:*

*1) L'intero progetto di parco eolico lambisce a corona l'area a rischio archeologico denominata "Cologna", relativa a un insediamento individuato da fotografia aerea e segnalato dalla presenza di materiali archeologici di superficie databili dall'età neolitica fino a età romana. Tale insediamento è registrato nella Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia e tutelato ai sensi del vigente PPTR. Il posizionamento dei 10 aerogeneratori come da progetto lungo il perimetro dell'area di interesse archeologico suddetta espone a forte rischio di incidenza sul substrato archeologico la realizzazione di ogni opera connessa all'impianto. Inoltre, in merito alle indagini di ricognizione sul campo svolte in occasione della redazione dell'elaborato di Verifica preventiva di Interesse Archeologico, si sottolinea che le stesse hanno confermato, laddove la visibilità dei suoli lo ha consentito, la presenza del materiale archeologico di superficie sopra citato. In linea generale, tuttavia, dall'elaborato "Carta della visibilità dei suoli", si evidenzia che le indagini in questione non hanno potuto fornire elementi*

08/07/2020 



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

conoscitivi significativi, in quanto le aree ricognite risultano in buona sostanza "parzialmente rilevabili";

2) Il cavidotto interno lambisce l'estremità meridionale del sito, ad alto rischio archeologico, di Masseria La Lamia, noto da bibliografia (Mazzei 1989, Volpe 1989), in cui si rileva la presenza di un villaggio neolitico e il rinvenimento di materiali archeologici di epoca romana repubblicana;

3) Il cavidotto esterno, come ci segnala il documento di Verifica preventiva di Interesse Archeologico, interferisce con n. 3 Unità Topografiche ad alto rischio, tra cui si segnala il sito in località Pozzo Pascuccio nel Comune di Deliceto, caratterizzato dalla presenza di strutture murarie afferenti a una villa romana/insediamento produttivo.

Premesso quanto sopra, si fa presente che:

- in considerazione dell'elevato numero, consistenza e diffusione nel territorio di siti archeologici noti in letteratura e indicizzati nella Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia, emergenti con testimonianze in superficie in corrispondenza degli aerogeneratori di progetto e in diversi settori dei cavidotti;

- in considerazione delle notevoli profondità ed estensioni superficiali di terreno previste per lo scavo finalizzato all'installazione delle turbine, che andrebbero fortemente ad intaccare il substrato archeologico evidenziato in prossimità degli aerogeneratori sopra menzionati, costituendo rischio di cesura e incompienza del tessuto storico-archeologico conservato, emergente, pluristratificato e tutelato a vario titolo;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna attuali, ritiene il progetto de quo non compatibile con le esigenze di tutela del territorio in esame, considerando le aree individuate come nella Carta del Rischio Archeologico fornita dalla ditta richiedente, contenenti testimonianze di epoca preistorica e romana di una certa importanza e consistenza, assimilabili a "riserve archeologiche", degne di essere salvaguardate come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015, e dunque non assoggettabili a interventi di trasformazione di alcun tipo.


Tutto quanto sopra premesso, tenuto conto che:

- l'impatto prodotto dalla realizzazione dell'intervento sui valori patrimoniali e sugli aspetti percettivi risulta in contrasto con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR vigente e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione C2 della Scheda d'ambito di riferimento ovvero con lo Scenario strategico del PPTR stesso;

- per la realizzazione dell'intervento sono necessari lavori che, comportando interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, presentano un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area;

- l'esecuzione delle diverse tipologie di opere necessarie alla realizzazione del parco eolico alterando significativamente il palinsesto archeologico, sia pur conservato in subsidenza, risultano incompatibili con la tutela dei beni archeologici;

questa Soprintendenza, in considerazione delle argomentazioni e motivazioni sopra riportate, esprime, per quanto di competenza, parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando l'intervento incompatibile con le esigenze di tutela. [Bibliografia: Mazzei 1989 = M. Mazzei, "Bovino in età romana", in Bovino dal paleolitico all'alto medioevo, Foggia 1989, pp. 31-50; Volpe 1989 = G.

08/07/2020 



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*Volpe, Salapia Romana: la produzione, il porto, gli scambi. Atti del convegno "Margherita di Savoia saline e sale nell'antichità", Margherita di Savoia 1989].*

*Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco eolico in oggetto, prevedendo la realizzazione di n. 10 aerogeneratori di altezza complessiva pari a 180 mt. contrasta con le richiamate Linee Guida Rinnovabili e con le NTA dello stesso Piano e risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico.*

*Questa Soprintendenza pertanto esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela»;*

CONSIDERATO che il **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 11152-I del 12/04/2019, concordando, per gli aspetti di competenza, con quanto espresso dalla Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

*«In riferimento all'istanza in oggetto, lo scrivente Servizio ha esaminato la nota prot. 2903 del 09.04.19, acquisita agli atti con prot. 10625 del 09.04.19, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha espresso le proprie valutazioni di competenza.*

*In particolare, per quanto concerne la tutela archeologica, la Soprintendenza fa presente che «le opere di progetto si inseriscono in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da frequentazione e insediamenti antropici dall'Età Neolitica all'epoca tardo-antica, segnalati dalle fonti e in letteratura specialistica».*

*Le conoscenze pregresse hanno trovato ampio riscontro nei risultati delle indagini di archeologia preventiva finora effettuate, che hanno confermato le forti interferenze del progetto con i resti archeologici presenti nell'area interessata dal progetto stesso.*

*Di conseguenza la Soprintendenza territoriale esprime un motivato parere negativo al progetto che si ritiene di poter condividere».*

CONSIDERATO che in data 23/05/2019, sulla pagina web dedicata del MATTM è stata pubblicata una documentazione integrativa volontaria, inviata dalla società proponente, contenente il documento denominato "Relazione archeologica integrativa";

CONSIDERATO che il **Comitato Regionale per la VIA**, nella seduta del 07/05/2019, esaminata tutta la documentazione presente sul portale del MA TTM [...], fatti salvi i pareri e le relative prescrizioni degli altri Enti, per tutto quanto riportato in premessa e sulla scorta delle valutazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate, esprime parere non favorevole di compatibilità ambientale del progetto di impianto eolico proposto dalla società Winderg s. r. l. nel comune di Bovino (FG) e relative opere di connessione nel comune di Deliceto, che allo stato dei luoghi e degli atti, risultano compatibili con il sistema delle tutele ambientali e paesaggistiche;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, tenuto conto delle posizioni espresse dagli Enti territoriali competenti di sopra riportate, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1122 del 24/06/2019 ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per l'impianto in oggetto;

PRESO ATTO delle controdeduzioni al parere della Regione Puglia, formulate dalla Società Winderg S.r.l. e acquisite agli atti del MATTM con nota DVA/20645 del 05/08/2019;

VISTO che il MATTM, con nota prot. n. DVA.R.U.21246 del 12/08/2019, ha trasmesso alla Società proponente la richiesta di integrazioni formulata dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto

08/07/2020 





ambientale VIA e VAS (nota prot. CTVA/2975 del 02/08/2019), invitando il proponente a fornire detta documentazione integrativa entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data della nota;

VISTA la nota del 26/08/2019 con cui il Proponente ha chiesto una proroga di 30 giorni per la consegna della documentazione integrativa

CONSIDERATO che la Società Winderg s.r.l., con nota prot. del 23/09/2019, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nuovo avviso al pubblico, sulla piattaforma web dedicata;

CONSIDERATO che, su convocazione del MATTM (nota prot. 3672 del 30/09/2020), in data 04/10/2019 si è tenuta presso la sede del MATTM la seconda riunione tra il Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, il Proponente e il MiBACT, rappresentato dal Responsabile del Procedimento in argomento;

CONSIDERATO che in data 11 novembre 2019 si è tenuto un sopralluogo sull'area oggetto d'intervento, convocato dalla CTVA del MATTM con nota n. 4041 del 23/10/2019, al quale hanno partecipato rappresentanti delegati del MiBACT, del MATTM e della Società proponente;

CONSIDERATO che la DG ABAP, con nota prot. n. 27778-P del 07/10/2019, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di esaminare le integrazioni trasmesse dalla Società Winderg s.r.l. e pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fornendo poi nuove e definitive valutazioni sul progetto di cui trattasi, alla luce della documentazione integrativa trasmessa;

VISTO che con nota 29221 del 07/11/2019 il MATTM ha informato la Scrivente dell'avvenuto cambio di titolarità del procedimento, che, per conferimento di ramo di azienda, a partire dal 24/07/2019, è passato dalla Winderg s.r.l. alla Winderg Valleverde s.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia, esaminate le integrazioni alla documentazione depositate dalla ditta proponente e alla luce del sopralluogo congiunto tenutosi in data 11 novembre 2019, con nota prot. n. 9757 del 21/11/2019 ha espresso il seguente parere endoprocedimentale (definitivo), che di seguito si riporta integralmente:

*«In riscontro alla nota di codesta DG ABAP - Servizio V a margine riportata, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, comprensiva delle integrazioni volontarie depositate dalla ditta proponente e alla luce del sopralluogo congiunto tenutosi in data 11 novembre u.s., esprime le seguenti valutazioni.*

*In relazione alle componenti architettoniche e paesaggistiche, l'esito del sopralluogo ha confermato quanto già evidenziato da questo Ufficio con il precedente parere prot. 2903 del 09.04.2019 relativamente alla incompatibilità dell'impianto proposto con la tutela e conservazione dei valori paesaggistici dell'area interessata con specifico riferimento alle componenti idrologiche, naturalistiche, culturali e percettive nonché per l'impatto cumulativo valutato in conformità alla DGR 2122/2012.*

*Per quanto attiene le valutazioni di natura archeologica, si conferma che opere in progetto si inseriscono in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da frequentazione e insediamenti antropici dall'Età Neolitica all'epoca tardo-antica, segnalati dalle fonti e in letteratura specialistica, rilevati nella Carta dei Beni Archeologici della*

08/07/2020 




Regione Puglia e nel PPTR della stessa e risultanti dalle ricognizioni svolte sul territorio in occasione della redazione dell'elaborato di Verifica preventiva Interesse Archeologico.

In dettaglio, si rappresenta che si sia il parco eolico sia i cavidotti interno/esterno interferiscono con n. 10 Unità Topografiche (UT) risultanti ad alto rischio di incidenza archeologica:

1) L'intero progetto di parco eolico lambisce a corona l'area a rischio archeologico denominata "Cologna", relativa a un insediamento individuato da fotografia aerea e segnalato dalla presenza di materiali archeologici di superficie databili dall'età neolitica fino a età romana (sito BOV2 della Carta del Rischio Archeologico). Tale insediamento è registrato nella Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia e tutelato ai sensi del vigente PPTR. Il posizionamento dei 10 aerogeneratori come da progetto lungo il perimetro dell'area di interesse archeologico suddetta espone a forte rischio di incidenza sul substrato archeologico la realizzazione di ogni opera connessa all'impianto. L'area a rischio archeologico di loc. Cologna è confermata dalle numerose anomalie da fotointerpretazione riscontrate dalle indagini di archeologia preventiva. Inoltre, in merito alle indagini di ricognizione sul campo svolte in occasione della redazione dell'elaborato di Verifica preventiva di Interesse Archeologico, si sottolinea che le stesse hanno confermato la presenza del materiale archeologico di superficie sopra citato. In particolare, l'aerogeneratore A4 e il relativo cavidotto di collegamento risultano contigui all'UT 4, riferibile a un nucleo insediativo eneolitico. Gli aerogeneratori A5 e A6 e il cavidotto interno di connessione tra questi risultano rispettivamente contigui e interferente all'area di dispersione di grandi dimensioni di materiale eneolitico/tardoantico UT 2. L'aerogeneratore A7 risulta interferente con l'UT 3, riferibile a un'area di frequentazione eneolitica. L'aerogeneratore A8 risulta contiguo all'UT 8, riferibile a un nucleo insediativo di età eneolitica/daunia. L'aerogeneratore A9 e il relativo cavidotto di collegamento risultano rispettivamente contiguo e interferente con le UUTT 5 e 6, riferibili a nuclei insediativi eneolitici. Infine, ancora l'aerogeneratore A9 risulta contiguo a un insediamento di epoca eneolitica in loc. Sterparo/Sterparo Nuovo (sito BOV5 della Carta del Rischio Archeologico) noto da bibliografia (AA.VV. 2017, pp. 15-18);

2) Il cavidotto interno lambisce l'estremità meridionale del sito, ad alto rischio archeologico, di Masseria La Lamia, noto da bibliografia (Mazzei 1989, Volpe 1989), in cui si rileva la presenza di un villaggio neolitico e il rinvenimento di materiali archeologici di epoca romana repubblicana (sito CAST1 della Carta del Rischio Archeologico). La presenza del villaggio neolitico, in particolare, è confermata dalle numerose anomalie da fotointerpretazione riscontrate dalle indagini di archeologia preventiva e associabili a compounds. Il cavidotto tra gli aerogeneratori A7 e A10 risulta, inoltre, interferente con l'UT 1 in loc. Masseria La Lamia, riferibile a un'area insediativa neolitica/eneolitica, e con l'UT 7 in loc. Posta Contessa, riferibile a un nucleo insediativo eneolitico. Infine, il tracciato del cavidotto tra gli aerogeneratori A8, A9 e A10 risulta interessato dal rinvenimento di materiale archeologico sporadico di superficie;

3) Il cavidotto esterno, come ci segnala il documento di Verifica preventiva di Interesse Archeologico, interferisce con n. 2 Unità Topografiche a medio e alto rischio, l'UT 9 in loc. Torre di Gaggini, riferibile a un nucleo insediativo di età tardoantica, e l'UT 10 in loc. Risega, riferibile a un insediamento dell'Età del Bronzo e successiva fattoria/villa di età romana e tardoantica, e con una serie di rinvenimenti sporadici di materiale archeologico. Inoltre, lo stesso cavidotto risulta non lontano da siti noti in agro di Deliceto, quali una fattoria di età repubblicana in loc. Risega (sito DEL1 della Carta del Rischio Archeologico), una casa rurale di età tardoantica in loc. Campana (sito DEL2 della Carta del Rischio Archeologico), il sito in località Pozzo Pascuccio, caratterizzato dalla presenza di strutture murarie afferenti a una villa romana/insediamento produttivo (sito DEL3 della Carta del

08/07/2020 



*Rischio Archeologico), un insediamento di età neolitica e dell'età del bronzo in loc. Pozzo del Saligo (sito DEL4 della Carta del Rischio Archeologico), un'area di dispersione di elementi di industria litica di età neolitica e una fattoria di età romana in loc. Catenaccio (sito DEL5 della Carta del Rischio Archeologico), noti da bibliografia (AA.VV. 2017, pp. 13, 45, 48), una necropoli neolitica in loc. Pozzo Pascuccio (sito DEL7 della Carta del Rischio Archeologico), nota da bibliografia (Tunzi 2015, pp. 199-201);*

*4) Nell'area della stazione elettrica, in loc. Piano d'Amendola, è stata rinvenuta una necropoli di età tardoantica (sito DEL6 della Carta del Rischio Archeologico).*

*Premesso quanto sopra, si fa presente che:*

*- in considerazione dell'elevato numero, consistenza e diffusione nel territorio di siti archeologici noti in letteratura e indicizzati nella Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia, emergenti con testimonianze in superficie in corrispondenza degli aerogeneratori di progetto e in diversi settori dei cavidotti;*

*- in considerazione delle notevoli profondità ed estensioni superficiali di terreno previste per lo scavo finalizzato all'installazione delle turbine, che andrebbero fortemente ad intaccare il substrato archeologico evidenziato in prossimità degli aerogeneratori sopra menzionati, costituendo rischio di cesura e incomprensione del tessuto storico-archeologico conservato, emergente, pluristratificato e tutelato a vario titolo;*

*questa Soprintendenza, per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna attuali, ritiene il progetto de quo non compatibile con le esigenze di tutela del territorio in esame, considerando le aree individuate come nella Carta del Rischio Archeologico fornita dalla ditta richiedente, contenenti testimonianze di epoca preistorica e romana di una certa importanza e consistenza, assimilabili a "riserve archeologiche", degne di essere salvaguardate come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015, e dunque non assoggettabili a interventi di trasformazione di alcun tipo.*

*Tutto quanto sopra premesso, questa Soprintendenza, in considerazione delle argomentazioni e motivazioni sopra riportate, esprime, per quanto di competenza, parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando l'intervento incompatibile con le esigenze di tutela»;*

CONSIDERATO che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 37859 del 17/12/2019, concordando, per gli aspetti di competenza, con quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

*«Si fa seguito alla nota prot. 27778 del 07.11.2019 di codesto Servizio, alla nota prot. 9757 del 21.11.2019 con la quale la competente SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ha espresso il proprio parere, nonché alla documentazione integrativa pubblicata sul sito del MATTM.*

*L'esame della Relazione archeologica conferma senza alcun dubbio l'elevato grado di rischio che le opere in progetto interferiscano con depositi archeologici, a causa dell'alta concentrazione di evidenza individuate sia a causa dell'invasività delle opere in oggetto che prevedono la realizzazione di ingenti scavi per la posa in opera delle turbine e dei cavidotti.*

*Va rilevato che il progetto prevede il posizionamento delle torri immediatamente al di fuori dell'area tutelata dal vigente PPTR per la presenza dell'insediamento pluristratificato individuato in località Cologna, fatto che "espone a forte rischio di incidenza sul substrato archeologico la realizzazione di ogni opera connessa all'impianto".*

08/07/2020



*In particolare dei 10 aerogeneratori previsti dal progetto 6 risultano direttamente interferenti con evidenze archeologiche già individuate, i cavidotti di collegamento risultano interferenti o tangenti aree ad alto rischio archeologico e nell'area della stazione elettrica è stata rinvenuta una necropoli di età tardoantica. Nel condividere pienamente le ragionate motivazioni della Soprintendenza, che ritiene non compatibili con la tutela del patrimonio archeologico la realizzazione delle opere in progetto, si conferma il parere negativo già espresso con la nota prot. 11152 del 12.04.2019».*

VISTA la nota prot. 11784 del 19/02/2020 con cui il MATTM ha comunicato che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si è espressa relativamente al progetto in argomento con parere positivo con prescrizioni n. 3227 del 20/12/2019, chiedendo contestualmente a questo Ministero l'espressione del parere di competenza, al fine di procedere alla predisposizione del provvedimento di VIA;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. 7244 del 25/02/2020, che di seguito si riporta, ha anticipato alla Società Winderg Valleverde s.r.l., ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rilascio per il provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale per l'intervento di cui trattasi, che qui si ribadiscono e confermano;

CONSIDERATO che la Winderg Valleverde S.r.l., avvalendosi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge 241/90, con nota del 06/03/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 9198-A del 10/03/2020, ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compatibilità ambientale, comunicati, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, da questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. n. 7244-P del 25/02/2020;

CONSIDERATO che il Servizio II di questa Direzione generale, facendo seguito alla nota del 06/03/2020, con cui la Società Winderg Valleverde S.r.l. ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al preannuncio di parere negativo trasmesso dal questo Servizio con nota prot. 7244-P del 25/02/2020, ha comunicato le proprie controdeduzioni, con nota prot. n. 11605-I del 30/03/2020, che di seguito si trascrive integralmente:


*«Si fa seguito alla nota del 6 marzo u.s. con la quale la Società proponente Winderg S.r.l. trasmette le proprie osservazioni in merito al preannuncio di parere negativo trasmesso da codesto servizio con nota prot. 7244-P del 25/02/2020.*

*Relativamente alle problematiche archeologiche di stretta competenza di questo servizio si rappresenta quanto segue.*

*Punto 8. "Come è evidente dall'elaborato progettuale 2.1.f, nessuna delle opere di progetto ricade in "zone di interesse archeologico" e in "aree di rischio archeologico".*

*Il fatto che l'area interessata dal progettato parco eolico non sia tutelata ai sensi del Codice dei Beni Culturali o dal PTPR della Regione Puglia non può essere considerato una prova dell'assenza di depositi nel sottosuolo. La particolarità della valutazione di rischio archeologico, infatti, è proprio quella di non poter avere un immediato riscontro dell'esistenza di contesti sepolti, non ancora noti perché mai intercettati. Che la verifica dell'esistenza di zone tutelate nell'area oggetto dei lavori non sia sufficiente a valutare il rischio archeologico è del resto ovvio, dal momento che la normativa prevede espressamente fra gli elaborati di progetto una Relazione archeologica redatta sulla base di ricerche bibliografiche e d'archivio, interpretazione di foto aeree, ricognizioni di superficie, in modo da consentire alla Soprintendenza di esprimere le proprie valutazioni.*

*In questo caso, quindi, la Soprintendenza esprime la sua "forte perplessità sull'intervento", che va ad incidere su un territorio caratterizzato da un'alta concentrazione di evidenze archeologiche attestanti*

08/07/2020 



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*una frequentazione databile dal Neolitico fino al tardo antico, basandosi correttamente su quanto è noto dalle fonti e dalla letteratura specialistica, registrato nella carta Archeologica della Regione Puglia e verificato nel corso delle ricognizioni effettuate in occasione della redazione dell'elaborato di Verifica preventiva Interesse Archeologico.*

*L'elenco di presenze archeologiche già certificate, anche se non nelle immediate adiacenze delle opere in esame, ha lo scopo di illustrare la densità degli elementi storici in questa porzione di territorio, sottolineando l'importanza di quest'ultimo sotto il profilo storico ed archeologico. La fitta trama degli insediamenti, infatti, rende più che probabile l'esistenza di molti altri siti non ancora individuati e che, data la vocazione agricola della zona, non hanno subito le alterazioni causate dall'urbanizzazione.*

*Deve essere inoltre sottolineato che la Soprintendenza, a differenza di quanto lamentato dalla Proponente, non afferma che il parco eolico in esame ricade all'interno dell'area vincolata in località Cologna, bensì che, essendo stato progettato immediatamente a ridosso dell'area vincolata, presenta un rischio alto di intercettare stratigrafie non visibili e quindi non incluse nel perimetro del vincolo, rischio confermato dalla presenza di materiale archeologico in superficie rilevato nel corso della ricognizione.*

*In merito all'affermazione che nel corso della ricognizione "sono state rilevate al più delle anomalie di tipo aerofotografiche (sic) o del materiale sparso superficiale che possono determinare un rischio solamente potenziale", si rammenta che questi sono proprio gli indicatori sui quali ci si basa per valutare l'entità del rischio archeologico.*


*È ovvio che le aree di frammenti sparsi non vengono tutelate in quanto tali ma sono indizio della presenza nel sottosuolo di depositi antropici e, quasi sicuramente, di strutture archeologiche ad essi correlate.*

*Inoltre, l'esecuzione di scavi per accertare la presenza dei depositi archeologici nel sottosuolo prospettata dalla Proponente non può essere considerata come soluzione risolutiva della problematica archeologica. Infatti, bisogna tenere sempre presente che lo scavo archeologico è un'operazione irreversibile e distruttiva, in quanto elimina i depositi archeologici e i contesti stratigrafici. Nel caso dell'archeologia preventiva poi le indagini, essendo condizionate dalla realizzazione delle opere e non finalizzate alla ricerca, risultano fortemente limitate da considerazioni economiche e non scientifiche e, sovente, i contesti restano solo parzialmente indagati e fortemente penalizzati dalla vicinanza delle opere costruite.*

*Punto 9. "Il parere sottolinea che le criticità relative al rischio archeologico sarebbero state evidenziate anche all'interno della valutazione negativa sul progetto espressa dalla città di Bovino, ...che rilevava che il tracciato principale di nuova realizzazione ... da realizzare per raggiungere gli aerogeneratori A3-A4-A5-A6-A7, attraverserebbe una zona di interesse archeologico..."*

*La Proponente afferma di aver già "dimostrato" l'infondatezza delle osservazioni del comune di Bovino nelle controdeduzioni inviate al MATTM ma, in realtà, si limita ad affermare che "... il tratto stradale in oggetto [viabilità e cavidotto tra gli aerogeneratori A06 e A07] non attraversa in effetti alcuna area d'interesse archeologico, ma solo un'area con materiale superficiale sparso".*

*Basta qui rimarcare quanto detto sopra riguardo l'affidabilità delle aree di frammenti sparsi come più che valido indizio della presenza nel sottosuolo di depositi antropici e, quasi sicuramente, di strutture archeologiche ad essi correlate».*

08/07/2020 



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che la Scrivente, con prot. 12120-P del 06/04/2020 ha richiesto alla competente Soprintendenza di formulare, per gli aspetti di competenza, le controdeduzioni alle osservazioni del proponente;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 3242 del 15/04/2019, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, in riscontro alla suddetta nota, trasmessa, ha comunicato quanto segue:

*«Si riscontra la nota di codesto Servizio V DG ABAP prot. 12120-P del 06.04.2020, acquisita in pari data ns prot. 3062, fornendo il seguente contributo istruttorio, per gli aspetti di competenza, alle osservazioni prodotte dalla Società Winderg Valleverde s.r.l. ai sensi dell'art. 10-bis della legge n.241/'90 trasmesse tramite pec del 06.03.2020.*

*In ordine alle osservazioni della Società di cui ai punti 1- 2- 3- 4- 5, relative alla componente paesaggistica, questa Soprintendenza non può che ribadire quanto riportato nel parere endoprocedimentale, prot. n. 2903 del 09/04/2019, confermato con la successiva nota prot. 9757 del 21.11.2019.*

*Il progetto insiste su di un'area delimitata dal Fosso Vallone dell'Angelo a Nord e dal Canale Pozzo Violo a sud, affluenti del Torrente Cervaro.*

*Tutti gli aerogeneratori sono posti lungo il bordo di un'area classificata come UCP – aree a rischio archeologico ed interferiscono sia visivamente, sia per i disturbi arrecati ai corridoi ecologici, con le due aste fluviali del Fosso Valle Dell'angelo e del Canale Pozzo Vitolo, entrambe Beni Paesaggistici (Fiumi, Torrenti, Acque pubbliche) ai sensi del vigente PPTR, anche in considerazione del vicino SIC-Valle del Cervaro-Bosco dell'Incoronata, ubicato ad oltre 700 m dal parco.*

*Inoltre si segnala l'estrema vicinanza del parco eolico proposto all' UCP-Paesaggi Rurali (Parco agricolo Multifunzionale del Cervaro), all'UCP-Strade a valenza paesaggistica (Strada pedecollinare Cervaro-Carapelle) e all'UCP-aree appartenenti alla rete dei tratturi (Regio Tratturello Cerignola Ponte di Bovino).*

*Per quanto riguarda la rete di connessione, questa attraverserebbe direttamente tre BP - Fiumi, Torrenti, Acque pubbliche - Canale Pozzo Vitolo, Torrente Carapellotto e Vallone Meridiano, ed infine Fosso Traversa e Pozzo Pasciucio – oltre a diversi UCP.*

*A tutto questo si aggiunge l'impatto cumulativo, esaminato ai sensi della Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 e della D.G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012, recante "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale" atteso che il progetto in argomento andrebbe ad aggiungersi agli altri circa 130 aerogeneratori di grossa taglia esistenti, più gli ulteriori parchi eolici già autorizzati, generando nel complesso un "effetto selva" che, in aggiunta alle altre criticità descritte, rende il progetto insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica.*

*In sintesi, l'intervento proposto interferisce direttamente e a diversi livelli con il territorio descritto, con la sua struttura percettiva, ambientale e storico-culturale, ossia con la sua identità stratificata, entrando in conflitto con i Beni Paesaggistici e gli Ulteriori Contesti individuati dal PPTR, non solo per quel che riguarda i soli vincoli presenti, ma anche in riferimento all'interferenza che il parco determinerebbe al paesaggio come struttura ambientale-storico-culturale.*

*In merito alle osservazioni di carattere archeologico si condivide quanto controdedotto dal Servizio II della DG ABAP nella nota prot.n. 1165-I del 30.03.2020 allegata alla nota di codesto servizio V prot. 12120-P/20202.*

*In aggiunta, relativamente a quanto espresso dalla Società al Punto 8 "L'area direttamente interessata*

08/07/2020 



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

dalla stazione elettrica [...] non interferisce con aree di interesse archeologico o a rischio archeologico censite dal PPTR, né interferisce con la segnalazione DEL06 corrispondente alla necropoli di loc. Piano d'Amendola", è doveroso sottolineare che la necropoli tardoantica di loc. Piano d'Amendola fu rinvenuta proprio nel corso dei lavori eseguiti per la realizzazione della stazione RTN esistente "Deliceto" e di limitrofi tratti di cavidotti. A tal riguardo la localizzazione di opere progettuali su quest'area da parte del Proponente presenterebbe un rischio archeologico elevato per la possibile intercettazione di sepolture conservate in subsidenza afferenti alla necropoli in questione, localizzata geograficamente nella Carta di Rischio Archeologico esclusivamente mediante l'utilizzo di un punto non meglio georiferito. La mancata definizione del sito in questione potrebbe presentare, come di consueto per le necropoli, una distribuzione delle sepolture su un areale ampio anche centinaia di metri.


In merito a quanto espresso dalla Società al Punto 9 "[...] con riguardo alla presunta interferenza delle opere, si segnala l'assoluta inesattezza delle considerazioni del parere sull'invasività delle opere in termini di volumi di scavo. Tali volumi [...] risultano del tutto insignificanti, in quanto: A) gli scavi stradali risultano di minimo spessore, non superiore ai 50 cm, ovvero inferiore alle normali arature dei terreni quotidianamente effettuate sui siti. B) i volumi di scavo dei plinti risultano minimali rispetto all'estensione territoriale presa in considerazione ed insignificanti se paragonati a qualunque opera a servizio dell'agricoltura posta in prossimità [...]", si precisa che i volumi di scavo non risultano per nulla insignificanti, in quanto la messa in opera di cavidotti può raggiungere anche profondità pari a 1,50 m dal piano di calpestio e i pali trivellati funzionali alla messa in opera dei plinti di fondazione raggiungono profondità molto elevate, anche nell'ordine dei 30 m dal piano di calpestio, andando ben oltre il substrato geologico e risultando, quindi, decisamente invasivi e distruttivi per ogni tipo di evidenza di interesse archeologico conservata in subsidenza.

Infine, si rammenta che la Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale del MATTM citata dalla Società, in valutazione alla compatibilità ambientale del progetto, non ha competenze specifiche in merito al giudizio dello stesso relativamente alle criticità archeologiche, di esclusiva competenza del MIBACT.

Per quanto sopra espresso, si conferma la valutazione negativa alla realizzazione dell'impianto in esame risultando incompatibile con le esigenze di tutela paesaggistica e pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico».

ESAMINATE le osservazioni del proponente, al fine di pervenire alla formulazione del parere tecnico istruttorio definitivo della Scrivente, si osserva preliminarmente quanto segue:

RILEVATO che nella Premessa del testo delle Osservazioni (pp. 3-4), la Società proponente sostiene che «La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS (CTVA) svolge l'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere sulla base del quale sarà emanato il provvedimento, previa acquisizione del concerto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (artt. 25 e 27 del D. Lgs. 152/2006). Nell'attuale assetto ordinamentale, ogniqualvolta la legge imponga all'Autorità procedente – in questo caso, il Ministero dell'Ambiente – l'obbligo di agire di concerto con altre Amministrazioni prima di assumere la decisione finale, tale obbligo "si risolve in modulo procedimentale volto al coordinamento di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti, che non è configurato (...) per raggiungere necessariamente un accordo con effetto alternativo di veto in mancanza di assenso" (Corte Costituzionale, 30 dicembre 2003. N. 380) [...] Nel caso di specie occorre pertanto considerare che il MiBACT non gode di un potere di veto rispetto al rilascio del provvedimento finale. Dunque la

08/07/2020 



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Soprintendenza (*sic*) non ha il potere di preannunciare il rigetto dell'istanza sostituendosi al Ministero dell'Ambiente, l'unica Autorità preposta dalla legge ad assumere la decisione finale in merito al rilascio o meno del provvedimento ambientale richiesto da Winderg Valleverde S.r.l.».

RITENUTO di non poter condividere quanto espresso in dette pagine delle Osservazioni, per le ragioni che di seguito si espongono:

- Per quanto riguarda le competenze, esse sono distribuite, in relazione alla rilevanza dell'opera, direttamente dalla legge, attraverso l'inclusione in appositi allegati al d.lgs. n. 152/2006. In ambito statale è competente il Ministero dell'ambiente (che, all'uopo, si avvale di un'apposita Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale). Il provvedimento di VIA viene emanato dal Ministro, previa acquisizione del concerto del Ministero per i beni e le attività culturali, che partecipa anche alle attività istruttorie. Nel caso in cui il concerto non venga acquisito nei termini prescritti, la decisione, in deroga ai meccanismi di semplificazione contenuti nella legge n. 241/1990, viene rimessa direttamente al Consiglio dei Ministri (art. 25, comma 2, d.lgs. n. 152/2006);

- L'istruttoria svolta da questo Ministero giunge all'espressione del parere solo in un momento successivo ai contributi forniti dagli Uffici preposti (Soprintendenza, Servizio II e III) ciascuno secondo le proprie competenze. Dunque non è la Soprintendenza ad avere il "potere" di preannunciare il rigetto dell'istanza, e nessuna attribuzione di competenza spettante al MATTM è stata arrogata dalla Scrivente, ma bensì, il compito di questa Amministrazione resta quello previsto dalla normativa vigente (L. 241/1990) consistente nel comunicare, in caso di parere negativo, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Nella sostanza, tale attività posta in essere consiste in un atto meramente interlocutorio, finalizzato a stimolare il contraddittorio e non esonera il responsabile del procedimento di via a concluderlo con un provvedimento definitivo;


- tale parere endoprocedimentale è atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove, similmente al parere dell'art. 146 d.lgs. 242 del 2004, l'intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità fra l'intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico paesaggistico, valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto.

RITENUTO di condividere e fare proprie le controdeduzioni alle Osservazioni sopra riportate della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II di questa Direzione, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Direzione generale:**

### **Premessa.**


Il progetto prevede la realizzazione e messa in esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da n. 10 aerogeneratori disposti su due file, di cui 7 aerogeneratori (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7) da 3,00 MW ciascuno e 3 (A8, A9, A10) da 3,45 MW ciascuno, con diametro di rotore di 136 m e altezza di mozzo di 112 m per un'altezza totale di 180 m.

L'impianto, denominato "Valle Verde", avrà una potenza complessiva di 31,35 MW (superiore alla soglia di 30 MW) e pertanto, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006 (come modificato dal D. Lgs. 104/2017), sarà sottoposto a procedura VIA di competenza statale. I 10 aerogeneratori dovrebbero essere installati nel comune di Bovino (FG), in località "Monte Livagni".

08/07/2020 







Layout di progetto (dall'elaborato della Società, Analisi degli impatti cumulativi)

Altre opere previste dall'intervento in esame sono:

- fondazioni degli aerogeneratori;
- n. 10 piazzole di montaggio con adiacenti piazzole di stoccaggio;
- opere temporanee per il montaggio del braccio gru;
- n. 2 aree temporanee di cantiere e manovra;
- nuova viabilità per una lunghezza complessiva di 3.410 m;
- adeguamento della viabilità esistente per una lunghezza complessiva di 8.285 m;
- n. 1 cabina di raccolta.

Per il tracciato del cavidotto interrato (di collegamento dell'impianto alla rete elettrica di trasmissione nazionale), posizionato mediante TOC (trivellazione orizzontale controllata), sono state previste due soluzioni: la prima, denominata 'Ipotesi di progetto', in cui i tracciati interessano i territori comunali di Bovino, Castelluccio dei Sauri e Deliceto; la seconda, 'Ipotesi alternativa', prevede invece l'attraversamento dei soli comuni di Bovino e Deliceto.

### Considerazioni riguardanti l'area oggetto dell'intervento e gli impatti cumulativi.

Ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, in base a quanto previsto dalle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b), l'Area Vasta d'Indagine (AVI) presa in considerazione corrisponde a un buffer di 9 km, ovvero pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori.

L'impianto, così concepito (aerogeneratori, cavidotto, cabina di raccolta, strade e piazzole), si andrebbe ad inserire in un'area delimitata a Nord dal Fosso Vallone dell'Angelo e a Sud dal Canale Pozzo Violo, entrambi affluenti del Torrente Cervaro, ovvero in un contesto territoriale contraddistinto da un paesaggio a carattere prevalentemente rurale, già interessato dalla presenza di altri impianti FER, per lo più eolici,

08/07/2020

SB



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

realizzati o autorizzati. In particolare, ad Ovest dell'area di installazione degli aerogeneratori è presente un impianto eolico di proprietà della Società Vibinum srl, costituito da 5 aerogeneratori, distanti circa 800 metri dall'aerogeneratore di progetto più vicino. Sicché, l'impianto in argomento si andrebbe ad aggiungere alle numerose pale eoliche di grossa taglia già esistenti (circa 130) e a quelle degli impianti autorizzati, generando, nel complesso, un 'effetto selva', insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica, in riferimento sia a quanto stabilito dalle Determinazioni del Dirigente Servizio ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 che dalla D. G. R., n. 2122 del 23 ottobre 2012, recante "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale".

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con Deliberazione della Giunta regionale del 16 Febbraio 2015, n. 176, l'impianto s'inserisce nell'ambito paesaggistico Il tavoliere, figura Lucera e le Serre dei Monti Dauni. Come peraltro sottolineato dalla stessa Società (elaborato Studio di impatto ambientale – Quadro ambientale, p. 10), occorre rilevare, tuttavia, che, il rapporto percettivo va esteso a un ambito più ampio rispetto a quello direttamente interessato dalle opere. Pertanto si è ritenuto opportuno considerare non solo l'ambito del Tavoliere, ma anche quello del limitrofo Sub Appennino Dauno.


A riguardo, rispetto a quanto riportato al **punto 1** (pp. 5-11) e al **punto 4** delle Osservazioni, relativi rispettivamente agli **impatti cumulativi e alla conservazione delle visuali panoramiche**, preme sottolineare che nella propria comunicazione (p. 4) la Scrivente, in riferimento alla visibilità dell'impianto, da collocare in un territorio prevalentemente pianeggiante, ha utilizzato la locuzione di 'rapporto percettivo', non adoperando il semplice termine 'rapporto', così come riportato dalla Società (p. 5), che da solo risulta privo di senso. Peraltro, l'ambito limitrofo del Sub Appennino Dauno, al quale si è estesa la valutazione di tale rapporto percettivo, risulta incluso nella tavola di analisi degli impatti cumulativi in conseguenza della necessaria estensione del buffer di riferimento a 20 km dagli aerogeneratori (come previsto dalla Regione Puglia, con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012).

Va da sé che le verifiche di questo Ministero in merito alla compatibilità dell'impianto eolico proposto con gli obiettivi di qualità, gli indirizzi e le direttive relative all'Ambito territoriale "Sub Appennino Dauno", sono da ritenersi fondate, considerate le dimensioni degli aerogeneratori e la loro prossimità a tale Ambito territoriale, che comportano comunque un'interferenza con le invarianti strutturali ivi presenti e con la lettura delle relazioni tra loro ancora esistenti;

Occorre poi precisare che l'elevato grado di visibilità dell'impianto, sottolineato nella comunicazione di questa Direzione generale, non è riferito al solo Sub Appennino Dauno, come sostiene il Proponente, bensì a tutta l'AVI, nella quale, si ribadisce, prevalgono le zone colorate di bianco, che indicano le aree da cui l'impianto è visibile.

Si evidenzia, in proposito, come la Scrivente non abbia detto che in tali zone sia visibile soltanto l'impianto in argomento, ma che esso sia ampiamente visibile come la maggior parte degli altri ricadenti in quell'area. A riguardo va detto che la pre-esistenza di altri impianti nella medesima zona, lungi dal rendere meno impattante l'opera, determina il ben noto effetto selva e va a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata 'eolizzazione' dello stesso.

Occorre, peraltro, ribadire che, a causa del consistente e crescente numero di impianti da fonti rinnovabili installati nella Regione Puglia e, in particolar modo, nei comuni della provincia di Foggia, l'analisi e

08/07/2020 



valutazione del progetto *de quo* da parte di questo Ministero debba necessariamente tenere «in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti» (D.M. 10/09/2010), valutando non solo quelli *già realizzati*, ma anche quelli *autorizzati e in via di autorizzazione presenti nei territori comunali intercettati dall'ambito distanziale*;

Giova, in proposito, ricordare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, che, avallando le posizioni espresse nel parere della Soprintendenza per i Beni paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell'ambito protetto».

Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l'altro, si sostiene: «...che l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicchè, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».

### **Considerazioni riferite al quadro vincolistico e al patrimonio culturale nell'Area Vasta d'indagine (AVI).**

Sotto il profilo archeologico, in base alle analisi condotte sulla documentazione progettuale dalla competente Soprintendenza e confermate dal Servizio II di questa Direzione generale, si rileva che il comparto territoriale interessato dalla realizzazione dei 10 aerogeneratori di progetto e dai relativi elettrodotti di collegamento presenta un elevato indice di significatività archeologica, caratterizzato da frequentazione e insediamenti antropici che vanno dall'Età Neolitica all'epoca tardo-antica, segnalati dalle fonti e dalla letteratura specialistica, rilevati nella Carta dei Beni archeologici della Regione Puglia e nel PPTR della stessa, nonché risultanti dalle ricognizioni svolte sul territorio in occasione della redazione dell'elaborato di Verifica preventiva dell'interesse archeologico.

L'analisi archeologica condotta sulle aree d'intervento, in corrispondenza della viabilità e del cavidotto interno, rivela la presenza di almeno due zone interessate dalla presenza di materiale archeologico disperso:

- la prima a ridosso del Tratturo di Tegola, tra gli aerogeneratori A9 e A10;
- la seconda in corrispondenza della viabilità e cavidotto interno tra gli aerogeneratori A6 e A7.

In particolare, dalla disamina della Relazione archeologica emerge un alto grado di rischio di interferenze tra le opere in progetto e i depositi archeologici, sia per la forte concentrazione di evidenze individuate, sia per l'invasività delle opere necessarie alla costruzione dell'impianto, che prevedono ingenti volumi di scavo per la posa in opera delle turbine e dei cavidotti. Basti solo considerare che come elemento fondale di ogni aerogeneratore sarà necessario un plinto di pianta circolare, avente diametro 23,00 m e altezza 3 m.

Nello specifico, per quanto riguarda le opere di connessione, il cavidotto interno lambisce l'estremità meridionale del sito di Masseria La Lamia, ad alto rischio archeologico, in cui si rileva la presenza di un villaggio neolitico e il rinvenimento di materiali archeologici di epoca romana repubblicana.

Il cavidotto esterno interferisce invece con 2 unità topografiche a medio e alto rischio (UT 9 in loc. Torre di Gaggini, riferibile a un nucleo insediativo di età tardoantica, e UT 10 in loc. Risega, riferibile a un

08/07/2020 



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

insediamento dell'Età del Bronzo).

Nell'area poi della stazione elettrica, in loc. Piano d'Amendola, è stata rinvenuta una necropoli di età tardoantica.

Come sottolineato nel parere della competente SABAP (prot. n. 9757 del 21/11/2019), l'intero parco eolico lambisce a corona l'area a rischio archeologico denominata "Cologna", relativa ad un insediamento individuato da fotografia aerea, caratterizzato dalla presenza di materiali archeologici di superficie, databili dall'età neolitica fino all'età romana (sito BOV2 della Carta del Rischio archeologico). Tale insediamento è registrato nella Carta dei Beni culturali della Regione Puglia e tutelato ai sensi del vigente PPTR.

Sotto il profilo architettonico e in riferimento ai beni tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, si evidenzia che l'area interessata dall'intervento è caratterizzata dalla presenza di numerosi beni che ricadono prevalentemente nei centri storici dei comuni interessati (Bovino e Castelluccio dei Sauri, distanti, rispettivamente, 8 e 3 km in linea d'aria) dai quali la percezione degli aerogeneratori potrebbe risultare di notevole impatto non frapponendosi ostacoli fisici e orografici. Inoltre, il PPTR segnala diversi beni – UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa (Siti storico-culturali) - da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004, come masserie e poste, con i quali il parco eolico in esame andrebbe ad interferire in maniera significativa. Il territorio infatti è puntellato da diverse masserie, che in alcuni casi versano in uno stato di abbandono, in altri, invece, hanno mantenuto intatti i loro caratteri originali. In prossimità dell'impianto, in particolare, nei pressi di Castelluccio dei Sauri, si riconoscono Masseria La Lamia e Posta La Lamia.

Sotto il profilo paesaggistico, l'intervento si colloca in un'area buffer particolarmente sensibile, sottoposta a molteplici vincoli di tutela paesaggistica. Com'è noto, l'impatto sul paesaggio è di gran lunga il maggiore tra quelli determinati da un impianto eolico. Notevole è, infatti, l'impatto cumulativo, dovuto alla presenza nell'AVI di numerosi parchi eolici di grossa taglia già realizzati e/o autorizzati, per cui il nuovo impianto costituirebbe un elemento detrattore del paesaggio in un territorio già fortemente compromesso nei suoi valori.


Per quanto riguarda la rete di connessione, questa attraverserebbe direttamente tre BP – Fiumi, Torrenti, Acque pubbliche – Canale Pozzo Vitolo, Torrente Carapellotto e Vallone Meridiano, ed infine Fosso Traversa e Pozzo Pascuscio, oltre a diversi UCP.

In aggiunta, il PPTR della Regione Puglia segnala ulteriori contesti (strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche ecc.) che risulterebbero compromessi dalla vicinanza agli aerogeneratori di progetto. L'area infatti è delimitata da diverse strade provinciali, alcune delle quali sono individuate dal PPTR come strade a valenza paesaggistica, quali, ad esempio:

- SP 110 ex SS161 FG (strada pedecollinare Cervaro-Carapelle) che si estende al Nord dell'area d'impianto e coincide con il tracciato del "Tratturello Cerignola Ponte di Bovino – n. 51";
- SP 136 DIR ex SS91 TER FG, che si sviluppa ad Ovest dell'impianto.

All'interno del raggio di analisi dell'influenza visiva dell'impianto sono presenti diverse strade panoramiche e a valenza paesaggistica.

Con riferimento a quanto riportato al **punto 3** (pp. 13-15) delle Osservazioni, relativo alle aree interessate dagli 'Ulteriori Contesti' e dai 'Beni Paesaggistici', laddove la società sostiene che, avendo adottato opportuni accorgimenti, non vi saranno contrasti con le norme di tutela stabilite dal PPTR, di là dalle interferenze dirette, si ritiene che il maggiore contrasto non sia necessariamente prodotto dalla diretta incidenza sul perimetro di beni o aree vincolate, ma al più ampio concetto di impatto visivo e d'interferenza con la lettura delle visuali e delle matrici paesaggistiche e al patrimonio culturale ricadente nel più vasto contesto circostante.

08/07/2020 

20




Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

## Valutazioni con riferimento a quanto sopra esposto


- l'intervento proposto, collocato all'interno del comune di Bovino (FG), tra i Monti Dauni, interessa anche le zone limitrofe di Castelluccio dei Sauri e Deliceto, il cui territorio risulta fortemente interessato dalla presenza di impianti eolici già autorizzati, realizzati o da realizzare; la costruzione di un nuovo impianto, dunque, causerebbe un ulteriore appesantimento degli impatti cumulativi generati. Inoltre, come si evince dalla mappa dell'intervisibilità e dalla vista a volo d'uccello, prodotte dalla stessa società proponente e di seguito riprodotte, la morfologia dell'area circostante l'intervento è caratterizzata da alternanza di ampie distese pianeggianti ad aree con andamento collinare, cosicché nell'AVI prevalgono le aree (nella cartografia indicate in bianco) dalle quali sono visibili le alte pale dell'impianto (segnate in rosso):



08/07/2020



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



- l'impianto eolico della Società Winderg Valleverde S.r.l., ricade in un'area a vocazione prettamente agricola, con prevalenza di colture cerealicole e, in misura minore, di uliveti, frutteti, vigneti ed orti. Il comprensorio è caratterizzato da campi coltivati principalmente a grano duro e coperti da uliveti e vigneti, che gli conferiscono, nel corso delle stagioni, una significativa varietà di colori;

A riguardo, con riferimento alle Osservazioni del proponente, al **punto 2** (pp. 11-13), relativo al consumo di suolo agricolo, va detto che la quantità di territorio occupata dall'impianto, seppur limitata alla superficie delle basi degli aerogeneratori - peraltro di dimensioni tutt'altro che ridotte - comporterà comunque una destinazione d'uso per gran parte dell'intero campo eolico diversa da quella originaria. Sicché appare piuttosto improbabile immaginare 'immutato' l'assetto rurale complessivo preesistente, così come la Società afferma a p. 13 delle Osservazioni;

- l'intero parco eolico si inserisce in un'area buffer caratterizzata dalla presenza di beni segnalati dal PPTR, ai sensi dell'art. 143 del Codice come "Ulteriori Contesti", corrispondenti ad esempio a "Formazioni arbustive", "Paesaggio Rurale" (Parco agricolo multifunzionale del Cervaro), "Aree di rispetto delle Componenti culturali e insediative", "Testimonianza stratificazione insediativa", per i quali lo strumento prevede particolari misure di salvaguardia e utilizzazione atte a preservare la vocazione dei luoghi;

- la vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati provoca il rischio di forti alterazioni della struttura paesaggistica e della percezione delle sue componenti tali da arrecare compromissioni notevoli che non possono essere sottovalutate, anche in considerazione della forte verticalità degli elementi di progetto. L'impianto, infatti, ricadrebbe in un'area in cui il rapporto percettivo e storico-antropico si basa sulla dicotomia tra suoli pianeggianti coltivati e rilievi montuosi, che si stagliano all'orizzonte. In proposito, all'interno dello Scenario strategico del PPTR e, in particolare, nella Sezione B 2.2.1 "Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale", si legge che: «il sistema "a ventaglio" dei centri che si irradia dal Subappennino è indebolito dall'attraversamento di infrastrutture che lo interrompe. Forte è l'alterazione delle visuali determinata dalla realizzazione di impianti di FER». Il progetto, pertanto, non consentirebbe il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e risulterebbe in contrasto con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela evidenziati

08/07/2020 *SB*

nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento, "Tavoliere", poiché non "preserva il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere" e non salvaguarda "le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale";

- gli aerogeneratori sarebbero posizionati in prossimità di alcune strade individuate dal PPTR come strade panoramiche, quali la SP 110 ex SS161 FG, dalle quali, come si evince dai fotomontaggi prodotti dalla Società (elaborato "Studio di impatto ambientale- Quadro ambientale", p. 22), la percezione sarebbe di grande impatto, considerando sia la prossimità sia le dimensioni degli aerogeneratori di progetto (altezza complessiva di 180 metri).

A riguardo, non si condividono le osservazioni del proponente relative alla visibilità dell'impianto da tali strade (**punto 5**, pp. 18-20; **punto 7**, p. 26), laddove si sostiene che «l'impianto risulta visibile nella sua interezza solo dai punti più lontani dai quali tuttavia la percezione dell'impianto è poco rilevante per effetto della distanza». Più avanti la Società sottolinea che il fotoinserimento richiamato dalla scrivente è stato ricostruito da un punto dal quale l'impianto non è visibile per intero, quasi che la percezione di una parte dell'impianto non possa già di per sé sostanziare un'alterazione delle visuali paesaggistiche.

L'impianto proposto è, invece, palesemente in contrasto con gli indirizzi stabiliti nelle NTA del PPTR (art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi), in particolare con la salvaguardia della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali.


STRADE PROVINCIALI SP110 EX SS161 E SP136DIR EX SS91TER



Panoramica da SP110 EX SS161 – STATO DEI LUOGHI



Panoramica da SP110 EX SS161 – FOTOMONTAGGIO

08/07/2020 



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- l'intervento proposto risulta percepibile da beni tutelati ex Parte II del D. Lgs n. 42/2004 quali: Santa Maria di Valleverde, luogo di culto collocato su un'altura posta a circa 420 mslm.

Inoltre, il PPTR segnala: nel centro storico di Bovino, la presenza del Castello dei Guevara, individuato come punto potenziale strategico; beni culturali quali i tratturi (come il "Tratturello Cerignola Ponte di Bovino, n. 51" e il "Tratturello Castelluccio dei Sauri – Foggia – n. 35"), a partire dai quali il parco eolico in esame, non frapponendosi ostacoli fisici e orografici a causa del carattere prevalentemente pianeggiante del territorio, risulterebbe per gran parte visibile;

A riguardo, quanto sostenuto nelle Osservazioni (**punto 3**, pp. 14-15; **punto 6**, pp. 24-25) in merito alle interferenze con tratturi, laddove si dice che gli interventi previsti (i cavidotti) non arrecano pregiudizio ai valori protetti, perché interrati, di certo non risponde agli obiettivi di conservazione e valorizzazione del sistema tratturale, previsti anche dai recenti riferimenti normativi. All'uopo giova ricordare che il riconoscimento dei Tratturi di Puglia, operato con Decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del 22 dicembre 1983, quali "beni di notevole interesse storico ed archeologico", con la conseguente sottoposizione a vincolo ai sensi della L. n. 1089/39, ha segnato un mutamento di rotta nella politica gestionale di tali aree.

In particolare, la Legge regionale n. 4 del 2013, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti, ha modificato sostanzialmente la previgente normativa in materia (L.R. 29/2003).

Si consideri, peraltro, che proprio il 2 maggio 2019 è stato definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi con Deliberazione di Giunta Regionale n. 819 (pubblicata sul BURP n.57 del 28 maggio 2019), in cui, tra l'altro, si legge che i tratturi sono «preziosa testimonianza identitaria della comunità pugliese, oltre a costituire, dal punto di vista patrimoniale, una rilevante fonte di reddito, se opportunamente destinati ad usi compatibili con la loro originaria funzione»;

È di tutta evidenza che il sistema di cavidotti, seppure interrati, è funzionale agli aerogeneratori, la cui installazione comunque interferirebbe, sia in termini visivi che di destinazione d'uso, con la rete dei tratturi;


- gli aerogeneratori interferiscono sia visivamente, sia per i disturbi arrecati ai corridoi ecologici, con le due aste fluviali del Fosso Valle dell'Angelo e del Canale Pozzo Vitolo, entrambe Beni Paesaggistici (Fiumi, Torrenti, Acque pubbliche) ai sensi del vigente PPTR, anche in considerazione del vicino SIC-Valle del Cervaro-Bosco dell'Incoronata, ubicato ad oltre 700 m dal parco.

- significativo è poi il rischio archeologico (medio-alto), dovuto, in particolare, alla presenza dell'area classificata come UCP – aree a rischio archeologico, denominata "Cologna", lungo il cui perimetro sarebbero disposti gli aerogeneratori di progetto, esponendo a forte rischio di incidenza sul substrato archeologico la realizzazione di ogni opera connessa all'impianto.

In particolare, dei 10 aerogeneratori previsti dal progetto, 6 risultano direttamente interferenti con evidenze archeologiche già individuate, i cavidotti di collegamento risultano interferenti o tangenti aree ad alto rischio archeologico e, nell'area della stazione elettrica, è stata rinvenuta una necropoli di età tardoantica.

Tali criticità sono state ben evidenziate anche all'interno della valutazione negativa sul progetto espressa dalla Città di Bovino (prot. n. 862 del 18/01/2019), che rileva: «Il tracciato principale di nuova costruzione, con accesso dalla strada comunale denominata tratturo di Cologna e accesso dalla Provinciale Ascoli Satriano Lamia da realizzare per raggiungere gli aerogeneratori A3 – A4 – A5 – A6 – A7, attraversa una zona di interesse archeologico, così come riportato nell'elaborato arch.SIA 01 – "Inquadramento delle aree di progetto su base GIS".

Con riferimento a quanto osservato dal Proponente a riguardo, punti 8 e 9 delle Osservazioni (pp. 27-30), si

08/07/2020 

24





rimanda alle controdeduzioni sopra riportate della competente Soprintendenza e del Servizio II, che, come anticipato, si condividono integralmente.

In particolare, in merito alla possibile non interferenza diretta dell'intervento proposto con i vincoli archeologici presenti nell'area vasta si deve anzitutto nuovamente ribadire che l'interferenza descritta dalla Direzione generale ABAP deriva dalla notevole altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee, e per inficiare .....valutazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei "sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali", in coerenza con gli obiettivi e le strategie previste dal PPTR.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che (il parere favorevole, ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben nove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto».

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP con i pareri sopra trascritti, ha verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico;


RITENUTO di dover richiamare, a tal proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di "irradiamento" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo;

CONSIDERATO che dal *Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2018*, la Puglia risulta essere la regione italiana caratterizzata dal maggior numero di impianti eolici (con 1.174 impianti su 5.642 sull'intero territorio nazionale) e di potenza installata (pari a 2.525,3 MW) raggiungendo il 4,6% della potenza installata su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che in particolare la provincia di Foggia con il 20,1% risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata (seguita a distanza da quella di Potenza con il 9,8%, di Avellino con il 6,9% e di Catanzaro con il 5,9%), a fronte di una potenza non superiore all'1% del totale nazionale in numerose altre province italiane;

CONSIDERATO quanto emerge dal raffronto tra il Rapporto Statistico - Energia da fonti rinnovabili in Italia del 2016 e quello del 2018, ovvero che in soli due anni la stessa regione è passata da 892 impianti eolici a ben 1174;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli

08/07/2020 



impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Foggia), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATA quindi anche l'inevitabile difficoltà, in assenza di una adeguata pianificazione delle FER, di valutare volta per volta, ciascun impianto eolico proposto come se fosse isolato e unico, senza avere la possibilità di verificare in alcuna maniera, gli effetti negativi legati alla co-visibilità e alla sequenzialità di altri impianti, per i quali è in corso o in procinto di avvio il procedimento di VIA o di autorizzazione unica, anche in considerazione della recente modifica al D. Lgs. 152/2006, che, con l'attrazione alla VIA statale degli impianti eolici sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW (lasciando alla Regione o alla Provincia la competenza in materia ambientale per gli impianti eolici al di sotto di tale soglia) ha di fatto reso più difficile avere un quadro completo di tali interventi proposti sul territorio ed i relativi impatti cumulativi;

CONSIDERATO che la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali già oggetto di tutela dal PPTR, come peraltro denunciata dalla Regione Puglia già nel 2014 con la DGR n. 581 "Analisi di scenario della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti", dove si evidenziava peraltro il limite e l'anti-economicità (nota come Mancata Produzione Eolica - MPE) derivante dalla concentrazione in alcune aree (aree critiche) di un elevato numero di impianti eolici e dalla conseguente difficoltà di dispacciamento dell'energia prodotta, che comporta la limitazione o addirittura lo spegnimento di alcuni impianti eolici per evitare i rischi di sovrapproduzione nel sistema elettrico;


CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree "sature", quale può considerarsi la provincia di Foggia, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione 'effetto selva');

CONSIDERATO che nella medesima provincia sono state già presentate istanze di *repowering* di parchi eolici esistenti;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

Per tutto quanto sopra visto, considerato ed esaminato, a conclusione dell'attività istruttoria condotta per la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla

08/07/2020 



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Società Winderg Valleverde S.r.l. nel corso del procedimento, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, esprime

**parere tecnico istruttorio negativo**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Winderg Valleverde s.r.l. per la realizzazione dell'impianto eolico denominato "Valle Verde", di potenza pari a 31,35 MW da ubicare nel comune di Bovino (FG) e opere di connessione da ubicare anche nei comuni di Castelluccio dei Sauri e Deliceto.


Il Responsabile del Procedimento

Arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Federica Galloni



08/07/2020

27



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it